



Decreto n. 339 del 06/06/2023

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Misure fitosanitarie di emergenza e prescrizioni per il contrasto della flavescenza dorata della vite nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il decreto ministeriale 31 maggio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD");

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa (di seguito abbreviata "Servizio fitosanitario regionale") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 391 SCS/PT del 1 giugno 2022 con il quale sono state impartite le disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nel territorio della Regione;

CONSIDERATO che il citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria contro FD demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

PRESO ATTO degli esiti delle ispezioni ufficiali e delle attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio effettuate nel corso degli ultimi anni, nonché dei risultati delle analisi eseguite con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite in Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO il non trascurabile rischio di diffusione della flavescenza dorata nelle zone dove gli interventi necessari per il controllo del vettore e l'eliminazione delle fonti di inoculo non vengono normalmente eseguiti in modo generalizzato;

RITENUTO pertanto necessario rimodulare l'applicazione di alcune specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione della malattia ed alla lotta obbligatoria contro l'insetto vettore *Scaphoideus titanus* Ball, così come stabilito dal decreto ministeriale 31 maggio 2000;

PRESO ATTO che a livello nazionale è stato costituito uno specifico «Gruppo di lavoro tecnico scientifico su Flavescenza dorata» (nota prot. Masaf n. 496739 del 05/10/2022) con il mandato di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica, inclusa la definizione delle misure di emergenza;

DATO ATTO che nell'ambito del suddetto Gruppo di lavoro è stato predisposto il documento tecnico ufficiale n. 29 del 23/12/2022 del Servizio fitosanitario centrale, inerente le linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che il Comitato fitosanitario nazionale, nella seduta del 23/05/2023 ha, contestualmente, espresso parere tecnico favorevole relativamente all'adozione dell'ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale recante "Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescente dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana" e ha ritenuto altresì necessario che sia dato corso all'abrogazione del decreto ministeriale 31 maggio 2000, recante misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite, non più idonee al contrasto dell'attuale emergenza fitosanitaria, né in linea con il nuovo regime fitosanitario europeo e nazionale;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'adozione dell'ordinanza del Direttore del Servizio fitosanitario centrale, di disporre tempestivamente misure fitosanitarie efficaci per contrastare la diffusione della malattia in coerenza con le disposizioni della stessa;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla definizione delle aree delimitate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) 2016/2031, successivamente all'adozione della citata ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale;

RITENUTO tuttavia necessario mettere tempestivamente in atto misure di contrasto alla malattia e al suo vettore tramite l'adozione di una strategia eradicatoria sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

1. Nell'intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*Vitis L.*) di:
 - estirpare tempestivamente ogni pianta con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche;
 - estirpare l'intero appezzamento vitato – inteso come una superficie continua coltivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno, età e stato fitosanitario – qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 20% del totale delle viti presenti;
 - estirpare tutte le piante di vite presenti in appezzamenti vitati abbandonati, dove ai fini del presente decreto, si considerano abbandonati quei vigneti in cui non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari, da almeno un'annata viticola;
 - estirpare tutte le piante di *Vitis L.* che sono eventualmente ancora presenti in superfici precedentemente investite a vigneto.
2. In alternativa all'estirpo tempestivo è consentita la capitozzatura delle piante sintomatiche con l'eliminazione di tutte le porzioni di vegetazione di meno di un anno. Eventuali ricacci andranno puntualmente rimossi fino all'intervento di estirpo della ceppaia che dovrà in ogni caso essere eseguito entro la successiva ripresa vegetativa e comunque non oltre il 31 marzo.

3. In tutta la Regione è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di appezzamenti vitati, di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario regionale tramite le note tecniche e i bollettini di difesa integrata pubblicati sul sito dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale - ERSA all'indirizzo <http://www.ersa.fvg.it/>
4. In tutta la Regione è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite non comprese in appezzamenti vitati (ad esempio viti isolate, pergole ornamentali, giardini), a partire dalla prima comparsa di sintomi ascrivibili a FD, in aggiunta all'eliminazione delle viti sintomatiche, di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario regionale tramite specifiche note tecniche pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA all'indirizzo <http://www.ersa.fvg.it/>
5. In tutta la Regione, è fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione di *Vitis L.* di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball seguendo le specifiche indicazioni di lotta che saranno impartite dal Servizio fitosanitario regionale tramite specifiche note tecniche pubblicate sul sito dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA all'indirizzo <http://www.ersa.fvg.it/>
6. Il Servizio fitosanitario regionale, valutato l'oggettivo rischio fitosanitario, si riserva di adottare localmente ulteriori e differenti misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione di FD, compresi l'obbligo di estirpo di interi appezzamenti vitati e di viti inselvatichite, nonché il divieto di svolgere attività vivaistica. Se ritenuto opportuno, l'estirpo di viti inselvatichite potrà essere disposto anche in aree extra agricole quali bordi strada, aree fluviali, aree incolte, massicciate ferroviarie e autostradali. I soggetti pubblici o privati responsabili dell'effettuazione degli interventi di manutenzione e di bonifica del territorio o delle reti in esso presenti sono tenuti a intervenire in tali aree.
7. Il servizio fitosanitario si riserva di concedere deroghe di carattere straordinario alle prescrizioni del presente decreto, valutate le situazioni contingenti e il relativo rischio fitosanitario.
8. I Consorzi di tutela Vini, le cantine sociali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, sono tenuti a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale al fine di contribuire all'attuazione delle misure previste dal presente decreto.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e dal decreto ministeriale 31 maggio 2000.
10. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto, fatte salve eventuali ricadute di carattere penale, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo n. 19/2021.
11. È abrogato ogni precedente proprio provvedimento di recepimento di misure di lotta obbligatoria a FD.
12. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1.
13. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA <http://www.ersa.fvg.it/>.

/af

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello